

## TORNATA DEL 1° APRILE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Congedi — Omaggio — Composizione degli uffici — Relazione del senatore Colla sul progetto di legge per la leva di 200 marinai — votazione e adozione di questa legge — Discussione del progetto di legge intorno alla tassa sulle successioni — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Opposizione del senatore Di Castagnetto al primo alinea dell'articolo 3, combattuta dal ministro di commercio e marina — Retazione di questo alinea — Adozione dell'articolo 3 emendato — Osservazioni ed emendamento del senatore Regis all'articolo 4, e spiegazioni del relatore e del commissario regio — Retazione di questo emendamento — Adozione dell'articolo 4 emendato dalla Commissione — Adozione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 — Soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 29 proposta dalla Commissione e adottata dal Senato — Adozione dell'articolo 29 e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**CIBRARIO**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

### ATTE DIVERSI.

**CIBRARIO**, segretario, annunzia un congedo di 20 giorni al senatore Di Montezemolo per motivi di cagionevole salute, e un altro al senatore Blanc per affari di famiglia che sono accordati; un omaggio del signor Pietro Gambaro al Senato di 40 copie di un suo opuscolo intitolato *Brevi cenni intorno ad un nuovo porto franco e ad un dock commerciale*.

**MAESTRI**, segretario, dà lettura della nuova composizione degli uffici pel corrente mese, i quali sono così costituiti:

**UFFICIO I.** — Maffei, presidente — Colla, vice-presidente — Di Vesme, segretario — Pallavicino Mossi — Malaspina — Sclopis — Pallavicini Ignazio — Di Montezemolo — Cibrario — Cantù — Gattino — Regis — Stara — Di Pamparato — Maestri — Colla — Gioia.

**UFFICIO II.** — Des Ambrois, presidente — Di Pollone, vice-presidente — De Cardenas, segretario — Dalla Valle — Di Benevello — Chiodo — Musio — Jacquemoud — Massa Saluzzo — Di Colobiano — Galli — De Fornari — Pinelli — Di Saluzzo Alessandro — Serventi — Deferrari.

**UFFICIO III.** — Di Villamarina, presidente — Di Calabiana, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario — Blanc — Fantini — Freschini — Aporti — Demargherita — Franzini

— Della Torre — Ricci Vincenzo — Bermondi — Della Plagnargia — D'Azeglio — Di Collegno Giacinto — La Marmora Carlo.

**UFFICIO IV.** — Alfieri di Sostegno, presidente — Bava, vice-presidente — Sauli, segretario — Di Sonnaz — Balbi Piovera — Colli — D'Oria — Serra — Moreno — Coller — Lazari — Di Collegno Luigi — Provana del Sabbione — Marfoni — Albini — S. A. R. il principe Eugenio.

**UFFICIO V.** — Di Saluzzo Annibale, presidente — Siccardi, vice-presidente — Quarelli, segretario — Plezza — Plana — Prat — Di Breme — Moris — Giulio — S. A. R. il duca di Genova — Mosca — Di Bagnolo — Riberi — Di Rorà — Di San Marzano — Nigra.

### RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI MARE.

**PRESIDENTE.** Invito l'ufficio centrale, il quale è stato nominato per la disamina della legge sulla leva dei 200 marinai a voler prendere il suo posto.

La parola è al relatore.

**COLLA**, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 725.)

**PRESIDENTE.** Benchè nel proporre questa legge il ministro non abbia stimato di chiedere l'urgenza, la condizione però di essa legge è tale, che posso presumere non sia discaro al Senato di sciogliere al più presto possibile il suo debito di

spedizione procedendo immediatamente alla discussione della medesima.

« Debbo dunque interrogare il Senato, se ciò stimi. Chi crede che si possa passare immediatamente alla discussione di questa legge, ossia della proposizione analoga fatta dalla Commissione, voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Chieggo ai due onorevoli membri del Ministero che sono qui presenti, se possono, a nome del loro collega il ministro della marina, acconsentire alla leggiera modificazione che la Commissione ha stimato d'introdurre in questa legge.

**NIGNA**, ministro delle finanze. Noi abbiamo fatto chiamare il ministro della marina.

**GIOIA**, ministro dell'istruzione pubblica. Perchè il Senato non abbia a perdere tempo, avendo veduto di quale mutazione si tratti, crediamo, noi ministri presenti, di potervi senza nessuna esitanza aderire.

**PRESIDENTE**. Avrò l'onore di leggere l'articolo unico della legge, quale venne formolato dalla Commissione:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare nel corrente anno una leva ordinaria di marinai non eccedente il numero di duecento, da destinarsi in servizio permanente al corpo Reale Equipaggi nei limiti della forza per esso stabilita. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Non chiedendosi la parola, il Senato indica che vuole procedere alla votazione dell'articolo.

Chi approva l'articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

**Risultamento della votazione:**

Votanti . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	53
Contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DELLE SUCCESSIONI.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge sulla tassa delle successioni. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

Trattandosi di legge alquanto prolissa, io debbo interrogare il Senato se stima che si dia lettura dei molti articoli che la compongono.

Se nessuno chiede tal lettura, il presidente si terrà per dispensato dal farla.

È aperta dunque la discussione generale sul progetto di legge.

Rinnovo ai senatori, che volessero parlare, l'invito di chiedere la parola sulla discussione generale.

Non chiedendosi la parola, interrogo il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Da lettura dell'articolo 1:

« Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione ab intestato o testamentaria, ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte, sarà dovuta una tassa proporzionale in ragione del loro valore in comune commercio, senza riguardo a vincoli di reversibilità, salve le eccezioni infra stabilite. »

Se non chiedesi la parola, ho l'onore di porre ai voti il 1° articolo.

(È adottato.)

« Art. 2. La quotità della tassa sarà:

« Tra ascendenti e discendenti di lire una per ogni cento lire;

« Tra fratelli, sorelle e coniugi, lire due per cento;

« Tra prozii e pronipoti, zii e nipoti, lire tre per cento;

« Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli, o di sorelle, lire cinque per cento;

« Tra altri parenti e tra affini, sino al sesto grado, lire otto per cento.

« Per le successioni devolute a parenti od affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei, lire dieci per cento.

« La tassa però per gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850, sarà limitata al cinque per cento.

« La riscossione della tassa sarà regolata di venti in venti lire sulle somme o sui valori espressi nelle consegne o risultanti dalle perizie. »

Se non chiedesi la parola, sottoporro partitamente a votazione ogni paragrafo di quest'articolo.

(Posti ai voti i singoli paragrafi, essi vengono successivamente approvati.)

Chi approva tutto intero l'articolo 2 sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire due mila;

« 2° Le rendite sul debito pubblico dello Stato;

« 3° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

A questo articolo 3 la Commissione ha fatto un'aggiunta, cioè intercalando come n° 3 la seguente eccezione:

3° La mobiglia contemplata nell'articolo 413 del Codice civile.

**DI CASTAGNETTO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO**. Domando la parola per oppormi, quanto le mie deboli forze lo permettono, all'eccezione di cui al primo alinea di quest'articolo. Io entro in tutti i sentimenti d'umanità che la dettarono, ma credo che tale esenzione ecceda i limiti del nostro potere, perchè è direttamente contraria allo Statuto. Lo Statuto stabilisce all'articolo 25 che tutti i regnicoli debbano contribuire indistintamente nella proporzione de' loro averi ai carichi dello Stato.

Ora, il sistema di esimere le eredità che non eccedono le lire 2000 passa dal sistema di proporzione al sistema di progressività. Io non intendo in questo momento di entrare in tutte le fatali conseguenze del sistema di progressività, ma dico solamente che il Senato non credo abbia il diritto di poter derogare ad una disposizione così esplicita dello Statuto; e chiedo in conseguenza se sarebbe ugualmente lecito di esimere quei contribuenti i quali pagano 25, 30 centesimi d'imposta a causa della loro tenuità; quando la legge dice proporzionalmente a' loro carichi tutti debbono concorrere in egual proporzione. Del resto poi la conseguenza per chi ha il patrimonio di lire 2000 sarebbe di pagare, sulla base del 10 per cento, un 20 lire, chi ne ha 300, di pagare 3 lire, ed io credo che nemmeno esista a tal riguardo un motivo di speciale riguardo per poter esimere da questa tassa; ma il motivo essenziale che io dico è quello dell'incompetenza del

Senato, e guardiamoci dal dar l'esempio di toccare alle disposizioni dello Statuto.

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il ministro di marina, agricoltura e commercio.

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io mi credo in debito di esporre al Senato le ragioni che mossero il Ministero a proporre questa eccezione, e che mossero pure, come io penso, la Commissione a mantenerla.

Egli è vero che se si volesse applicare nel senso letterale lo Statuto, se si volesse in tutta la sua applicazione stabilire il rigoroso principio della proporzione, il ragionamento dell'onorevole preopinante reggerebbe; ma quando s'impone una gravezza, conviene prendere ad esame e l'effetto diretto della gravezza, e l'effetto indiretto, cioè il peso, l'aggravio e le conseguenze indirette che procedono dalla gravezza medesima.

Talvolta arriva che le conseguenze indirette di una gravezza sono molto più gravi e di maggior incaglio che la gravezza stessa, quindi quelle gravezze che hanno questi effetti indiretti così nocivi sono da condannarsi rispetto all'economia di finanza ben intesa.

La tassa di successione non si può dire per se stessa grave, perchè, salvo i casi in cui le successioni giungono impenstate, sono in limite moderato, e non sono tali da portare squilibrio nella condizione di chi acquista la successione; ma hanno (e conviene ripeterlo) hanno molte conseguenze indirette nocive gravissime: come l'obbligo di fare la consegna, la necessità per gli agenti del fisco di controllare queste consegne, la probabilità che da questo controllo nascano discussioni che possano dar origine ad azione legale, infine tutta la procedura di questa gravezza tragge seco i maggiori inconvenienti.

Gli è vero che quando la necessità urge, non v'ha motivo che trattenga dal non imporre la nazione. Ma le ragioni sovraccennate bastano perchè ne siano esonerate quelle classi le quali, essendone colpite, contribuirebbero per una debolissima frazione ai bisogni dello Stato e dell'erario, che non entrerebbero che per una minima parte nel profitto totale, e che in proporzione soffrirebbero di più di questi inconvenienti indiretti della gravezza.

Se si volesse applicare in tutto il suo rigore il sistema della proporzionalità, sicuramente vi sarebbero alcune imposte che andrebbero immediatamente riformate. Le imposte sugli oggetti di consumazione non si possono dire assolutamente proporzionali. Vi sono certe imposte le quali non cadono che sopra certe categorie di individui, e che pure conviene mantenere finchè non si sia trovato un sistema perfetto d'imposta che sia assolutamente proporzionale.

Io credo e ritengo che lo Statuto, nell'indicare il sistema della proporzionalità delle imposte, ha voluto stabilire un gran principio; ma nell'applicazione lo Statuto ha consentito a molte anomalie.

Io porto opinione che nemmeno l'imposta diretta possa dirsi assolutamente proporzionale, e, per provare ciò, basta l'indicare la non contesa manifesta imperfezione del nostro catasto, l'ineguaglianza che vi esiste tra fondi e fondi, non solo tra provincie e provincie, ma nell'istessa provincia.

Io dico quindi che il sistema della proporzionalità finora non si è applicato rigorosamente in alcune gravezze, e sarebbe, se si volesse applicare a quella sulle successioni pecuniariamente equa, ma in realtà, tenuto conto delle conseguenze indirette di questa imposta, come accennavo, tornerebbe più grave dell'imposta stessa, ed assolutamente ingiusta

per le classi le più povere e le più degne della commiserazione del Parlamento. Io quindi prego il Senato a voler mantenere l'eccezione stata dal Ministero proposta e consentita dalla Commissione.

**DI CASTAGNETTO**. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, molto ingegnosamente rappresentò al Senato degli inconvenienti, e degli inconvenienti, come ha egli accennato, che attualmente esistono e in queste e in altre leggi. Io sfido che in una legge di finanza non possano esistere degli inconvenienti. Ma agli inconvenienti contrappongo un principio, e questo principio è di non derogare allo Statuto in una delle sue basi le più essenziali. La Commissione stessa, quando si è trattato di esonerare solamente per il momento l'isola di Sardegna, ha invocato lo stesso articolo che io invoco, vale a dire il 25 dello Statuto, per dire che non si poteva accordare un'esenzione alla Sardegna, fondandosi su che per le contribuzioni prediali vi erano altri motivi; ma quanto alla legge delle successioni disse essere la medesima di facile esecuzione, e non esservi quindi ostacolo per applicarla alla Sardegna.

Io invoco quello stesso principio, e dico che il Senato si guardi dal derogare allo Statuto.

Guai! guai! e tre volte guai a chi ci tocca!

Io insisto perchè sia cancellato il primo alinea dell'articolo terzo.

**PRESIDENTE**. La proposizione fatta dall'onorevole senatore Di Castagnetto si confonde di sua natura colla votazione del primo paragrafo dell'articolo 3. Chi acconsentirà al proponente non darà il suo voto all'articolo.

Non mi resta dunque altro che porre ai voti il paragrafo primo.

(Posto ai voti il primo paragrafo, dopo prova e controprova, risultano votanti 28 pro e 28 contro.)

**VERONE**. Ci è già stato un esempio di simil caso, e si intese per rigettata.

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non capisco perchè abbia da considerarsi rigettata piuttosto la proposta della Commissione che quella dell'onorevole senatore Di Castagnetto.

**PRESIDENTE**. Non si è votato sulla proposizione Di Castagnetto, ma bensì sull'articolo. L'articolo fu ammesso da 28 votanti, e rigettato da 28 votanti. In simil caso di parità da una parte e dall'altra nei voti, la legge s'intende rigettata, a meno che il Senato non stimi di passare allo scrutinio segreto.

**ACLOPIS**. L'articolo 63 del nostro regolamento è formale: « Ogni risoluzione del Senato è presa a maggioranza assoluta di votanti: in caso di parità di voti, le proposte rimangono rigettate. »

**PRESIDENTE**. Il secondo paragrafo diventa primo. (Vedi sopra)

(Posto ai voti viene approvato.)

Viene ora la proposizione fatta dalla Commissione, ed è questa:

« La mobilia contemplata nell'articolo 415 del Codice civile. »

Domando al commissario regio se acconsente all'aggiunta.

**ARNULFO**, commissario regio. Il Governo nel suo primo progetto contemplò la esenzione della mobilia accennata dall'articolo 415 del Codice civile.

Discussa la legge nell'altra Camera, questa eccezione non fu ammessa. Quindi il Governo si rimette a quanto pronunzierà il Senato al riguardo.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'aggiunta della Commissione. (È approvata.)

Da lettura del paragrafo 3. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 4. Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva, od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione, quando l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, per cui sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte.

« Nel caso d'impossibilità dell'erede a procurarsi la firma del creditore per tale dichiarazione, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, accennandone le cause.

« Nel caso di frode, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

« Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio, quando l'esistenza dei medesimi verrà giustificata, mediante la produzione dei relativi libri, e purchè questi siano regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro I, titolo 2 del Codice di commercio.

« La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

La Commissione fa su quest'articolo due proposizioni: una di sopprimere quest'ultimo alinea, l'altra di modificare diversamente il primo paragrafo riducendola a questa formola:

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultano accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione. In tutti i casi però l'erede dovrà presentare un atto notarile in brevetto esente da insinuazione, firmato da lui e dal creditore, in cui sia dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte. »

**MEGIS.** Signori senatori, trovandomi nel seno della Commissione, dissidente dagli onorevoli miei colleghi sul punto se l'obbligo di una dichiarazione per atto notarile in brevetto circa la reale sussistenza dei debiti deducibili dalla massa ereditaria abbia da estendersi anche a quelli apparenti da sentenze definitive o da pubblici istrumenti, siccome vedesi proposto, prego il Senato di consentirmi ch'io rassegni le considerazioni per le quali sono invece d'avviso, che quella dichiarazione abbia a limitarsi al solo caso in cui dall'erede propongasì la deduzione di debiti portati da scritture private, aventi acquistata una data certa prima dell'apertura della successione, esclusione così l'obbligo riguardo ai debiti che dall'erede si giustificano coll'appoggio di sentenze e di pubblici istrumenti.

Ritiene il Senato che la prima parte dell'articolo 4 ora in discussione è concepita nei seguenti termini. (*Vedi articolo 4, prima parte*)

Signori, ammettendosi in questa legge il principio della deduzione dei debiti, dacchè la tassa non deve colpire che l'asse vero dell'eredità, il quale non si concepisce se non *deducto aere alieno*, s'imprime, o per meglio dire si conserva alla legge medesima quel carattere di giustizia e di proporzionalità col quale la tassa sulle successioni già imponevasi colle patenti del 18 giugno 1821.

Regolando poi i casi della deduzione dei debiti gravanti l'eredità in un modo corrispondente ai titoli più consueti e legali dai quali sogliono i medesimi apparire, quali sono le sentenze, gli istrumenti, le scritture private con data certa, e i libri regolari del commercio, il legislatore intende fissare limiti chiari ed equi alle deduzioni che possono chiedersi dai contribuenti, e che riescano di facile ricognizione, così nell'interesse finale, come in quello dei privati nelle operazioni delle consegne di eredità.

L'interesse dell'erario richiede che gli estremi per far luogo alla deduzione dei debiti veri, siano chiaramente giustificati; quello dei privati vuole che le giustificazioni che loro incombe dare a quel fine, siano ristrette a quanto è necessario per stabilire legalmente l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione; e come necessario, lo intendo ciò che sia per sè ragionevole ed inevitabile alla cautela dell'erario.

Ora, se queste osservazioni sono appoggiate al giusto, pare a me che i debiti della successione, che sono giustificati dall'erede colla presentazione di sentenze definitive e d'istrumenti, non abbiano da richiedere per parte di esso maggiori elementi di prova della loro sussistenza al tempo dell'apertura della successione, salva, ben inteso, sempre la facoltà della prova contraria, vale a dire della prova che fosse l'agente demaniale in grado di dare della già seguita estinzione di un debito anche apparente da una sentenza, da un istrumento presentati dall'erede.

A questo riguardo provvede opportunamente il presente progetto di legge, così contemplando i casi di consegne infedeli di eredità, come è più specialmente per la materia che ora ci occupa, con lo stesso 3° alinea del presente articolo 4, ove è stabilito che, nel caso di frode, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fosse stato dedotto per frode, e ciò oltre ancora alle pene stabilite dal Codice penale, quando ne fosse il caso.

Che se io ritengo che la produzione delle sentenze e degli istrumenti debba in genere dispensare l'erede al momento della consegna da altre ulteriori prove sull'esistenza del debito di cui chiede la deduzione, egli è perchè, secondo la regola e la pratica generale, i debiti contratti in forma pubblica, in egual forma pure si estinguono; e siccome degli atti pubblici ne ha necessaria cognizione l'amministrazione delle finanze, perchè essi passano per via dell'insinuazione o della registrazione negli uffici dalla medesima dipendenti, così gli agenti demaniali incaricati di verificare la verità delle consegne che loro vengono fatte, hanno naturalmente sotto la mano il modo di riconoscere se un debito portato da un atto pubblico, stato dichiarato come esistente al tempo dell'apertura della successione, fosse invece già estinto, di venire così in giorno delle frodi che si volessero commettere in danno dell'erario, e di provvedere quindi all'interesse del medesimo nei modi competenti.

Che se a tale considerazione venisse opposto, che possa talvolta succedere che un debito portato da istrumento pubblico venga estinto col mezzo di semplice privata scrittura, che può facilmente occultarsi, lasciando così comparire sempre come sussistente il debito, risponderci, anzi tutto, essere quella un'eccezione la quale non può venire tanto generalizzata, se si riflette che i debiti costituiti con atti pubblici sono quasi sempre assicurati da ipoteche, dalle quali il debitore vuol essere liberato estinguendo il suo debito. Ora, siffatta liberazione richiedendo, come è ben noto, la formazione di altri atti pubblici, i quali, come già dissi, vengono poi di ne-

cessità sott'occhio all'amministrazione demaniale, trovasi in ciò, anzitutto, un freno al pensiero d'una frode all'atto delle consegne d'eredità, come, in ogni caso, l'amministrazione vi troverà il modo di riparare gli effetti a danno dell'erario.

Nè potrei neanche indurmi ad ammettere la cautela della dichiarazione di sussistenza del debito, quando si tratta di atti pubblici, sul riflesso che volesse porsi innanzi, che si tratti cioè di una formalità di lieve spesa e disturbo per l'erede; poichè io non vedo che la cosa stia veramente in tali termini, almeno in riguardo agli incumbenti che può in molti casi richiedere, per parte dell'erede, la necessità di procurarsi una simile carta di dichiarazione dal creditore della successione.

Quando il creditore non si trovi nel luogo stesso dove risiede l'erede debitore; quando il creditore non si trovi essere *sui juris*, ma bensì posto sotto l'altrui amministrazione; quando il creditore sia un corpo morale amministrato, la voluta formalità, che a prima giunta par semplice, diviene complicata, ed anche costosa; e se i disturbi, le brighe e le spese non trovano quanto meno la loro giustificazione in un motivo di necessità per l'interesse dell'erario, come avviene quando si tratta di debiti portati da scritture private, si fanno viepiù sensibili per coloro che vi vanno soggetti, senza che possano renderne a se stessi un plausibile conto.

Egli è vero che il primo alinea dell'articolo 4 prevede il caso in cui l'erede non possa procurarsi la firma del creditore, prescrivendo che abbia allora ad accennarne le cause.

Ma le parole nel caso d'impossibilità, che si leggono in tale disposizione, accennano ad un rigore che obbligherà necessariamente l'erede, il quale voglia premunirsi contro le pretese degli agenti demaniali fondate sul tenore della legge, a praticare ogni possibile incumbente al fine di procurarsi la voluta dichiarazione, o di potere almeno far fede delle cause d'impossibilità di ottenere la firma del creditore.

Ora, se a tali inconvenienti non puossi ovviare nel caso di debiti portati da scritture private, perchè l'amministrazione demaniale mancherebbe d'altri mezzi per accertare la continuata sussistenza del debito, si prescinda almeno dal darvi occasione quando la cautela della dichiarazione non è veramente necessaria e giustificabile, come succede appunto riguardo ai debiti apparenti da atti pubblici.

Inoltre, o signori, per adottare, come vorrebbe, nel concreto un sistema di sovrabbondante cautela verso i contribuenti, conviene supporre, nella specialità che ci occupa, come talmente esteso il pensiero della frode, quasi che sia essa la regola; e la lealtà, l'eccezione.

Da un rimprovero di tal fatta io vorrei esente la legge che discutiamo, la quale riesce già abbastanza onerosa nell'infrinseca sua sostanza. Non è già certamente ch'io intenda di estendere la regola di una ragionevole fiducia nella presentazione degli atti pubblici, eziandio ai casi di debiti portati da scritture private, benchè aventi data certa anteriormente all'apertura della successione. Difatti, ben diverso è l'aspetto delle cose in quest'ultima specialità. La scrittura privata, costituisce sostanzialmente un titolo segreto, che si modifica e si distrugge anche fra le sole parti interessate senza che ne rimanga traccia. La liberazione del debitore per scrittura privata, data dal creditore in pari forma, è sempre efficace; anzi, succedendo per lo più che in tali circostanze la scrittura stessa del debito passi con quella di quitanza dalle mani del creditore a quelle del già debitore, egli è evidente, che non solo per volontà determinata di frodare l'erario, ma anche talvolta, in buona fede, potrebbe l'erede del debitore medesimo, che trovi nelle carte ereditarie una di simili scritture

col requisito di data certa, di farla valere qual titolo ad una deduzione non dovuta.

A tali inconvenienti, da qualsivoglia motivo derivino, è giusto ed ovvio che la legge provveda, e per ciò, in quanto riflette le dette scritture, unicamente io ravviso opportuna la disposizione del presente articolo, prescrivente che l'erede ed il creditore sottoscrivano unitamente un atto notarile in brevetto, esente dall'insinuazione, con cui dichiarino che il debito portato dalla scrittura privata continuava a sussistere in tutto od in parte; e che, qualora tornasse impossibile all'erede di procurarsi la firma del creditore per tale dichiarazione, egli dovrà farne in essa menzione espressa, accennandone le cause.

Certamente niuno è che non veda siccome una dichiarazione di tal fatta non è cosa che possa per sè ravvisarsi quale guarentigia assoluta all'erario, contro le frodi per simulazioni di debiti. Ma oltre che simile dichiarazione le renderà assai meno frequenti, la legge può ragionevolmente imporla qual legittimo mezzo escogitato a tutela dell'interesse dell'erario, i cui agenti non potrebbero altrimenti verificare la lealtà delle consegne d'eredità in questa parte.

Signori, le leggi d'imposta di tributi, questo triste campo, in cui le vicende dei tempi e i bisogni della nazione ci hanno condotti, presentano due aspetti: quello dei sacrifici pecuniari che s'impongono ai cittadini, e quello delle forme e discipline colle quali s'impongono.

Grave cosa al certo per i contribuenti è lo sborso del denaro richiesto; ma la necessità di chiederlo francamente dimostrata, e l'uso sincero ed utile di esso chiaramente giustificato, come avviene in un libero Governo, il contribuente piega il capo sotto la necessità che lo stringe.

Ma quando al sacrificio pecuniario si associano forme scomode, delle quali non sono punto evidenti il bisogno e l'opportunità, la legge che le impone non riceve più quell'acquiescenza che è pur sempre desiderabile per viemmeglio assicurarne l'eseguimento.

Ravvisando io in quest'ultimo aspetto la cautela della dichiarazione voluta dal presente articolo, sulla quale ebbi l'onore di ragionare, in quanto riflette i debiti portati da atti pubblici, ed opportuna e ragionevole la cautela medesima, soltanto in riguardo a quelli apparenti da scritture private, proporrei quindi un analogo emendamento a tale articolo in questi termini, cioè, ritenute le prime cinque linee dell'articolo 4, e chiudendo il periodo dopo la parola *successione*, si direbbe in un periodo separato:

« Riguardo però ai debiti portati da scrittura privata di data certa, come sovra, saranno essi dedotti, sempre che l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto, ecc. » (Il rimanente come nell'articolo 4 predetto.)

QUARELLI, *relatore*. Il motivo che ha indotto la Commissione a fare quell'aggiunta, si fu per fornire una maggior cautela al fisco, onde evitare che si facessero comparire debiti in un'eredità che già fossero estinti.

Egli è certo che l'esistenza di un atto pubblico e di una sentenza lasciano credere che realmente questo debito esista; ma, siccome infatti può avvenire che talvolta il debitore non si sia curato di ottenere questa liberazione per atto pubblico, e che esso sia rimasto soddisfatto della semplice quitanza privata, anche per esimersi questa volta da quel diritto proporzionale d'insinuazione che si deve pagare, così la Commissione ha creduto che fosse conveniente di aggiungere questa maggior cautela onde evitare il danno che potrebbe risultare al fisco. Questa cautela non ha in sé un gravame molto oneroso, in-

quantochè è difficile che il creditore, se realmente ha avuto il pagamento del suo credito, si rifiuti a questa dichiarazione. Ecco il motivo, ripeto, per cui la Commissione avvisò di far tale aggiunta.

**ARNULFO, commissario regio.** Io mi credo in debito di dichiarare quale sia stata l'intenzione del Governo allorchè ebbe a proporre l'articolo di legge che attualmente occupa il Senato. Egli ebbe in mira di prevenire per quanto sia possibile le frodi, vale a dire che non si comprendano nella consegna di eredità dei debiti che più non esistono. Ma sebbene questa frode possa aver luogo anche per i debiti risultanti da atto autentico, e da sentenza, tuttavia la maggior cautela introdotta nell'articolo col prescrivere la dichiarazione del debitore e del creditore sull'esistenza dei debiti cadenti nella eredità, ebbe solo in mira i debiti risultanti da scrittura privata, ed a così pensarla fu indotto dalla considerazione che vi ha somma facilità di far comparire per debito un debito che più non esista, se risulta da scrittura privata senza che il fisco vi possa contraddire; e pel contrario, quanto ai debiti risultanti da atto pubblico, la cosa corre altrimenti. Difatti, quanto alle scritture private, i relativi debiti possono essere estinti con privato chirografo; quindi nel caso di frode e colui che ha estinto il debito, sebbene spedisca una dichiarazione mercè la quale risulti che il debito tuttavia esiste, ha sempre un titolo sufficiente, valido e legale presso di sé da contrapporre a colui che venisse invocando la posteriore dichiarazione di debito, inquantochè il debito risultante da scrittura privata con tutta legalità si estingue con altra scrittura privata. La cosa succede altrimenti quanto agli istromenti; è raro il caso in cui chi è vincolato da debito risultante da atto pubblico si accontenti di privata quitanza, tanto più poi quando al debito è annessa l'ipoteca; ma anche quando non produca ipoteca, si usa per lo più la prudente cautela di procurarsi la quitanza per istrumento, piuttostochè di pagare un debito risultante da atto autentico con semplice scrittura privata, ognuno sapendo che nello stesso modo col quale il debito è costituito può essere estinto, e che non si può, rigorosamente parlando, dire estinto salvo quando la quitanza è rivelata da atto pubblico.

Perciò sembra che le considerazioni che avevano suggerito al Governo l'articolo di cui si tratta, consiglino di mantenerlo, ancorchè qualche caso eccezionale possa verificarsi anche relativamente ai debiti risultanti da atto pubblico, il che non deve servire di norma per una disposizione generale di legge. Tanto più pare che così debba essere, perchè il giustificare colla dichiarazione del creditore l'esistenza del debito è cosa certamente imbarazzante per colui che fa la consegna, massime perchè non tutti i creditori trovansi nel luogo dove l'eredità si è operata, là dove la consegna si è fatta; che se da un canto si deve provvedere a che le frodi si facciano minori in danno dell'erario, dall'altro canto è da provvedersi affinché la riscossione di questo tributo segua senza troppo imbarazzo, senza troppe molestie. Per queste ragioni, il Governo e la Camera avevano adottata la da me accennata distinzione, cioè applicando alle sole scritture private l'obbligo della dichiarazione del debitore e del creditore imposto dall'ultima parte di questo articolo; prego il Senato di tener conto di queste osservazioni e della dichiarazione del Governo nel pronunciare sopra quest'articolo.

**DE CARDENAS.** Mi permetto di far presente al Senato che nell'applicazione della legge dell'imprestito volontario, 7 settembre 1848, si è riconosciuto dagli agenti del Governo, come molti e molti debiti, portati per atto pubblico, non siano stati sgravati, e che le ipoteche prese a cautela dei

medesimi siano lasciate sussistere, appunto perchè gli stessi creditori si rifiutano alle volte di far essi stessi le spese della quitanza e della cancellazione delle ipoteche.

Questo fatto succedeva, ed è notorio principalmente poi agli agenti del demanio. Per queste considerazioni mi fo ad appoggiare virilmente la proposizione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Regis propone un emendamento che in sostanza non è che una riproduzione del testo primitivo della legge ministeriale, solo che contiene, colla separazione dei periodi, una spiegazione tale che toglie ogni equivoca intelligenza sull'applicazione della clausola finale ad una od alle due parti della legge.

L'emendamento è così concepito:

« Riguardo però ai debiti portati da scrittura privata di data certa, come sovra, saranno essi dedotti, semprechè l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto esente da insinuazione, per cui sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte. »

Chi approva l'emendamento del signor Senatore Regis...

*Una voce.* Bisogna prima farlo appoggiare.

**PRESIDENTE.** Non ho bisogno di farlo appoggiare, perchè l'emendamento sostanzialmente è conforme al testo della legge.

**DI POLLONE.** Crederei che in questo caso l'emendamento della Commissione dovrebbe essere anteposto a quello del signor senatore Regis.

**PRESIDENTE.** Il nostro regolamento prescrive che i sott'emendamenti si votino prima degli emendamenti, gli emendamenti dei senatori prima degli emendamenti della Commissione.

**DI POLLONE.** Non è un emendamento.

**PRESIDENTE.** Non è un emendamento nella sostanza, ma lo è in quanto che modifica il testo della legge, svolgendolo e spiegandolo in modo a togliere ogni equivoca intelligenza...

**ALPIERI.** (Interrompendo) Se non è troppa esigenza, desidererei di udire una nuova lettura.

**PRESIDENTE.** Il testo della legge era così concepito. (Vedi sopra)

**DI SONNAT.** Sarebbe bene che lo spiegasse l'autore.

**PRESIDENTE.** Questa condizione dell'atto notarile firmato dall'erede e dal creditore può da taluno riferirsi sia ai debiti portati da strumenti pubblici o da sentenze, sia a quelli che sono unicamente accertati con private scritture.

Benchè pertanto l'intenzione del Ministero si fosse, per quanto io penso, di stringere con questa condizione la sola seconda parte, cioè i debiti portati da scrittura privata, il dubbio d'intelligenza rimane, e tal dubbio sparisce col sottoporsi a deliberazione la proposta Regis.

È perciò che io ritengo in questa parte la fatta proposizione, non come un ritorno al testo ministeriale, benchè in sostanza lo sia, ma bensì come un vero emendamento, in quanto che rende il testo della legge più chiaro, meno soggetto ad equivoca interpretazione.

**DI POLLONE.** Domando la parola per la posizione della questione.

Prego il Senato di permettermi una semplice narrativa, la quale mi pare da sé sola chiarire la questione.

Allorquando la Commissione si è occupata di questo progetto di legge, e segnatamente di quest'articolo, credeva che le disposizioni si applicassero in tutti i casi... (Alcuni senatori fanno segni negativi)

Domando perdono: credeva che si applicassero in tutti i

essi; in prova del che, se il Senato vuole leggere attentamente il testo dell'articolo 4 del progetto di legge, presentato dal Governo, vedrà che l'interpretazione è assai dubbia; e questo dubbio venne elevato da uno dei membri della Commissione.

Essa esaminò attentamente, e non solo in una seduta, ma ancora in una seconda, se veramente questa disposizione dovesse essere applicata a tutti i casi, od a quel solo delle scritture private, ed unicamente, meno però il proponente, dalla medesima si credette conveniente di conservare a tutti i casi indistintamente la disposizione di cui si tratta; ed è allora che si addivenne, non ad una nuova proposizione, ma ad una spiegazione, aggiungendo quelle parole *in tutti i casi*, locchè non è un emendamento di sostanza, ma, lo ripeto, si è soltanto un'interpretazione chiara, precisa di quanto credeva che anche il Governo avesse voluto dire.

Ora, ed ora soltanto, il commissario regio ha dichiarato che l'intendimento del Governo era quello di restringere la disposizione al solo caso di debiti stabiliti per scrittura privata.

Io credo che in questa materia la Commissione andando più in là di quello che il commissario regio ha dichiarato essere intenzione del Governo, e di quello che propone l'onorevole senatore Regis, membro della Commissione, abbia la proposizione dalla medesima fatta, essendo più tuta, ad essere posta in votazione avanti alle altre, ed è perciò che mi permetto d'insistere perchè si metta ai voti la proposizione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se debbo attenermi alle prescrizioni del nostro regolamento, io non potrei senza un'espressa dichiarazione del Senato declinare dalle sue disposizioni.

Il medesimo stabilisce che gli emendamenti dei senatori si propongano nella votazione agli emendamenti della Commissione.

Ho già detto essere la proposta Regis un vero emendamento; tant'è che le stesse osservazioni ora fatte sulla dubbia intelligenza della legge dimostrano la necessità delle spiegazioni in esso emendamento contenute. Io dunque dovrei porlo ai voti in primo luogo. Del resto, se il Senato stima d'interventire l'ordine della votazione, io non metto in ciò alcuna importanza.

**DORIA.** Mi pare che sarebbe bene attenersi al regolamento.

*Un senatore.* In sostanza è in senso della relazione.

**PRESIDENTE.** La relazione della Commissione è concepita in modo a far credere che essa ebbe piuttosto l'intendimento di emendare e modificare la legge, che di spiegarla od interpretarla.

La Commissione infatti propose che la clausola predetta dell'atto notarile si estendesse dalle scritture private anche ai debiti accertati con istrumento o con sentenza. Si propose perciò dal suo canto un vero emendamento; e la questione di priorità si agita fra due emendamenti.

**MARIONI.** La Commissione ha inteso di spiegare semplicemente l'articolo, estendendo questa disposizione a tutti i casi.

L'idea quindi della Commissione fu quale l'espose il signor senatore Di Poillone.

**PRESIDENTE.** Posto che la Commissione dichiara in termini precisi, che l'intenzione sua è stata quella di spiegare la clausola della legge, e non di estenderla, io mi rimetto a ciò, che in modo così aperto essa enuncia, e metto ai voti la sua proposizione.

(È approvata.)

Ciò esclude ogni votazione sull'emendamento Regis.

*Alcune voci.* Certamente.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 4 come è modificato dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Leggo il primo alinea e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

2° alinea. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

3° alinea. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Leggo l'ultimo alinea. (*Vedi sopra*)

La Commissione propose, come è noto, la soppressione di questo alinea.

(Il Senato approva la soppressione.)

Mi resta a mettere ai voti l'intero articolo 4 come è modificato dalla Commissione.

(Il Senato adotta.)

Leggo l'articolo 5:

« I crediti litigiosi, e di dubbia esigibilità, saranno soggetti alla tassa, a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. Però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite. »

(È approvato.)

« Art. 6. La consegna delle successioni ed altre liberalità di cui all'articolo 1 è obbligatoria per gli eredi e non essendovi eredi pei legatari, pei donatari o loro tutori, curatori, esecutori testamentari, ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa, finchè si presenti l'erede.

« Questa consegna sarà formata sovra carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio, qualunque sia la sua dimensione.

« La consegna delle successioni di cui al numero 1 dell'articolo 5 sarà fatta in carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa. »

**QUARELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**QUARELLI, relatore.** In seguito alla soppressione del paragrafo 1 dell'articolo 3, l'ultimo alinea dell'articolo 5 deve essere necessariamente del pari soppresso, perchè era soltanto diretto alle consegne per cui si ammetteva l'esenzione.

Ora queste disposizioni rientrando nel novero delle altre, questa disposizione diventa affatto inutile.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti i due primi paragrafi.

(Sono approvati.)

Non occorrendo più di porre ai voti il 5° paragrafo dietro le deliberazioni del Senato prese sull'articolo 3 mi resta di porre ai voti l'intero articolo 6.

(Il Senato adotta.)

« Art. 7. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

« La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario.

« L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari.

« I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.



« La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rispetto all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto. »

(Sono approvati successivamente i singoli para grafi.)

Voglia ora levarsi chi approva l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 8. La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato.

« La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se è morta in qualunque altra parte dell'Europa.

« La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto se è morta fuori d'Europa.

« Il pagamento però della tassa pei lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento, col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti. »

Chieggo al Senato se vuol votare l'articolo intero, ovvero votare separatamente i singoli paragrafi.

Voci. L'articolo intero.

**DI POLLONE.** Voleva farne ora la proposta.

**PRESIDENTE.** Chi ammette dunque l'articolo 8, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 9. Gli eredi o donatari ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termine dell'articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi ed al pagamento della tassa come se si trattasse di successione definitiva.

« Se non che per essi i termini decorreranno dalla data dell'immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa, qualora l'assente ricomparisca, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

« Se risultasse che in difetto di una legale dichiarazione d'assenza gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dell'assente, l'amministrazione demaniale potrà ingiungerli ad effettuare la consegna, ed il successivo pagamento della tassa.

« In tale caso i termini di cui all'articolo precedente decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

« Avrà pure luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sovra accennata nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile. »

Prevedendo che il Senato, per la connessione della materia, vorrà anche votare intero quest'articolo, io lo pongo intero ai voti.

Chi approva l'articolo 9 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione, da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'articolo 74 del Codice civile.

« Ed ove il defunto non avesse domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno aver luogo all'ufficio d'insinuazione, nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità. »

Chi intende approvare l'articolo 10 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 11. Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo entro il termine prescritto la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

« La sopratassa per omissione di consegna entro i prescritti termini, sarà eguale al decimo della tassa principale.

« La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto al vero; e ciò oltre le spese di perizia.

« Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato. »

Se non chiedesi la parola sull'articolo 11, avrò l'onore di porlo ai voti.

Chi approva l'articolo 11 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 12. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per ommissa consegna; salva per le altre sopratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune. »

Chi approva l'articolo 12 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 13. Se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall'articolo 11.

« In tale caso la prescrizione, di cui è cenno all'articolo 20, non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna. »

Chi approva l'articolo 13 si levi.

(È approvato.)

« Art. 14. Il valore degli immobili per natura, o per destinazione, è quello che i medesimi possono avere in comune commercio al momento in cui si apre la successione.

« Per determinare il valore, si avrà specialmente riguardo agli atti di vendita degli stessi immobili o di altri di eguale natura nello stesso territorio, o nei territori circonvicini seguiti nel quinquennio anteriore a quello in cui si apre la successione.

« Il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà sono rispettivamente determinati alla metà dell'intero valore dei beni soggetti a tassa.

« Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione.

« Per i canoni, livelli, decime ed altre prestazioni, come pure per le pensioni o rendite di qualsivoglia specie, il valore sarà formato capitalizzando dieci volte la rendita se vitalizia, e venti volte se perpetua.

« Il valore degli altri mobili verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiciale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da quest'atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa. »

A quest'articolo la Commissione ha fatte due modificazioni. La prima nel 1° alinea, surrogando alle parole « nel quinquennio anteriore a quello in cui si apre la discussione, » le seguenti: « nel quinquennio anteriore all'apertura della successione. » Quindi nel 5° alinea aggiungeva la parola *beni* all'indicazione di mobili, dicendo invece di: « il valore degli altri mobili, il valore degli altri beni mobili. »

In primo luogo pongo ai voti le due emendazioni della Commissione.

(Sono approvate.)

Chieggo quindi al Senato se vuole procedere separatamente alla votazione di ciascun paragrafo.

Voci. In massa! in massa!

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 14 voglia levarsi.

(È approvato.)



« Art. 15. Quanto il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale di comune commercio, l'agente demaniale potrà richiedere una perizia.

« La domanda di perizia sarà fatta al giudice del mandamento, in cui trovasi collocato l'ufficio demaniale che ha ricevuto la consegna, indicando il perito eletto per parte del demanio.

« La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi all'intimazione del detto decreto.

« Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra questo termine il giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

« In caso di disparere fra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi sulla scelta, il giudice lo nominerà d'ufficio.

« I periti dovranno presentare la loro relazione non più tardi di tre mesi dalla data della loro nomina. »

Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. La parte contro cui la perizia venne promossa, sarà con decreto assegnata di comparire nanti il giudice per essere presente all'asseverazione con giuramento delle perizie, e nel relativo verbale si farà risultare della comparizione o della contumacia. »

La Commissione ha sostituito alle parole « sarà con decreto assegnata di comparire nanti il giudice, » le seguenti: « sarà con decreto citata avanti il giudice. »

Chi approva quest'emendamento della Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Si levi del pari chi approva l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Quando l'istanza di perizia dovesse aver luogo contro lo stesso giudice indicato all'articolo 15, oppure contro il suo luogotenente o segretario, verrà la medesima portata nanti il giudice vicinioro. »

Chi vuole adottare l'articolo 17 sorga.

(È adottato.)

« Art. 18. Il procedimento di perizia non avrà luogo di regola se il valore degli immobili consegnati potrà essere stabilito con atti pubblici, o con perizie giurate anteriori all'apertura della successione, ed aventi una data non più antica d'un quinquennio.

« La parte però che si crederà gravata da questo sistema di valutazione, potrà richiedere una perizia sopportandone in ogni evento la spesa. »

Chi approva l'articolo 18 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 19. I riclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio, se non quando siano corredati dalla quietanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato.

« Lo stesso sarà dei riclami contro la domanda dell'agente demaniale liquidata sulla base dei lavori risultanti dalle informazioni che questi si sarà procurato circa la consistenza della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna consegna in tempo utile. »

(È approvato.)

« Art. 20. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura delle successioni, se non furono consegnate, e dopo due anni dal giorno della consegna per le parziali ommissioni e per insufficienza di valutazione. »

(È approvato.)

« Art. 21. La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero, non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

« S'intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui si sia fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata. »

(È approvato.)

« Art. 22. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno che cominciò il possesso di fatto nei modi previsti dall'articolo 9. »

(È approvato.)

« Art. 23. La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti, decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso dell'eredità. »

La Commissione fece una leggiera aggiunta a quest'articolo 23, aggiungendo le parole *per parte dell'eredità*.

Metto ai voti la leggiera aggiunta della Commissione.

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(È approvata.)

Sorga del pari chi approva l'articolo 23.

(È approvato.)

« Art. 24. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorché questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 8 e 9. »

(È approvato.)

« Art. 25. La prescrizione sarà interrotta con giudiziale domanda debitamente intimata. »

(È approvato.)

« Art. 26. La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio demaniale, da cui fu operata la riscossione, servirà pure ad interrompere il corso alla prescrizione biennale.

« In questo caso tale domanda verrà presentata mediante un ricorso a due originali, uno dei quali verrà restituito alla parte munito d'una dichiarazione datata e firmata dall'impiegato demaniale comprovante la sua presentazione. »

(È approvato.)

« Art. 27. La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 28. La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore dell'altra. »

(È approvato.)

« Art. 29. La presente legge cesserà dall'aver vigore col 1° gennaio 1853.

« Essa non avrà effetto in Sardegna che dopo l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

ANNUNFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ANNUNFO, commissario regio. La Commissione ha introdotto una innovazione in quest'articolo, che riflette la Sardegna. Le disposizioni di questa legge colpiscono indubbiamente la Sardegna, ma gli effetti sarebbero dall'articolo in discussione ritardati all'epoca dell'adozione dell'altra legge che fu già votata dal Senato, e che ha luogo a credere sia quanto prima per essere tradotta in vera legge col consenso

di tutti i poteri, di quella cioè del riordinamento del tributo prediale.

Il Governo non propose questa sospensione all'epoca in cui sottopose al Parlamento il progetto di legge, ma non è ora alieno dall'aderire che questa sospensione abbia effetto, onde non produrre aggravio notevole ad una classe di contribuenti della Sardegna.

Non vi ha dubbio che in massima la Sardegna non paga tributi in somma proporzionalmente eguale a quella che per tributi paga la terraferma.

Io non entrò qui nella questione della diversa condizione di quell'isola e della terraferma; dal lato economico dirò soltanto che in massima generale questo tributo sulle successioni, il quale sarebbe nuovo per la Sardegna e per il Piemonte, non è che un semplice aumento e dovrebbe ovunque contemporaneamente introdursi se circostanze particolari non venissero a dimostrare ciò che ebbi da prima ad accennare, che cioè si corre pericolo di troppo aggravare una classe di contribuenti.

Diffatti la Sardegna paga un milione e mezzo circa di tributo prediale; paga egualmente un milione e mezzo circa per le decime; paga sette cento mila lire circa alle compagnie baracellari; questa totale somma di tre milioni settecento mila lire supera grandemente la proporzione che vi ha tra il tributo prediale del Piemonte, avuto riguardo alla popolazione, ed il tributo prediale della Sardegna, avuto riguardo alla sua popolazione, sapendosi che il tributo prediale del Piemonte è di circa 12 milioni, ed in Sardegna sarebbe di tre milioni e mezzo; il che non corrisponde alla proporzione che vi ha fra mezzo milione di abitanti dell'isola, e quattro milioni e mezzo circa della terraferma.

Mi si dirà che le decime non profitano al Governo, non entrano nelle casse dello Stato, ed io sono il primo a riconoscerlo, ma non è men vero che queste decime colpiscono le proprietà fondiarie e sono da pagarsi dai possessori dei terreni, il che, generalmente parlando, non si verifica in Piemonte; mi si dirà che quello che si paga per le assicurazioni baracellarie non profitta al Governo, ma è l'assicurazione dei frutti, de' raccolti dei terreni in Sardegna; ma non è meno vero che quest'imposta grava i beni della Sardegna, il che non succede in terraferma, ove la sicurezza della proprietà è altrimenti guarentita a spese dello Stato.

D'altronde le decime fanno fronte ad una parte di pesi che il Governo dovrà sopportare tuttavolta che siano abolite, ed alla loro abolizione tende appunto quella legge che ebbi l'onore di dire sopra, che quanto prima sarà ridotta in vera legge per consenso de' tre poteri.

Questa considerazione parmi sia da tanto, da far sì che possa trovar luogo la sospensione degli effetti di questa legge, poichè la tassa di successione grava essenzialmente sulle proprietà fondiarie; gravita è vero anche sulle sostanze mobiliari, ma non è men certo che la metà circa, se non di più, colpisce la proprietà giudiziaria.

Se al tributo, che sopporta la proprietà in Sardegna di 3 milioni e mezzo circa, si aggiunge quello che deriva dall'imposta di successione, verosimilmente si avrà temporariamente un tributo sui fondi alquanto sproporzionato. È questa la ragione per cui io dico che il Governo non sarebbe alieno dall'usare questo mezzo di transizione nell'applicazione di questa legge, e tanto più inclino in questa opinione in quanto che non è lontana, pare, l'epoca in cui il riordinamento del tributo in Sardegna deve aver luogo; che se in vigore di termini si può sostenere una tesi opposta, non è men vero che è forse migliore e più prudente partito quello di adottare lo

stema che mira a soprassedere per poco, e fino al riordinamento del tributo prediale, all'applicazione della legge. Così facendo, per nulla si pregiudica al principio che la legge debb'essere generale per tutti, poichè i termini di quest'articolo non lasciano dubitare che la legge tutti colpisca, ma per sole circostanze particolari ed eccezionali e temporarie si farebbe luogo ad una transizione per passare da uno stato di tributi, male ordinato, ad uno stato regolare e conforme a quello che si pratica in terraferma.

Queste sono le considerazioni che a nome del Governo io mi credo in dovere di sottoporre al Senato affinchè possa tenerne conto nella votazione.

**QUARELLI, relatore.** La parità di trattamento che è giusto si introduca per tutti i regnicoli è il motivo per cui la Commissione ha creduto di fare una simile proposta; mentre che sarebbe stato contrario al principio proclamato dallo Statuto se si fosse concessa questa esenzione, ancorchè temporaria.

Che la Sardegna sia soggetta ad alcuni tributi che non sono negli Stati di terraferma in vigore, ciò può essere, ma egli è anche vero che la Sardegna è esente da altri tributi che in terraferma esistono; per cui la condizione dei proprietari e dei cittadini di terraferma non è dissimile in gran parte da quelle dei proprietari e cittadini dell'isola.

Il rimandare l'esecuzione di questa legge all'epoca in cui si sarà stabilito il riordinamento dell'imposizione prediale, probabilmente sarebbe un'epoca un po' lontana; e quando la legge stessa ne limita l'osservanza a tutto il 1853, io credo che, o non s'introdurrebbe in quell'isola, o, quanto meno, introducendola, avrebbe una durata assai limitata.

Dovendo tutti egualmente concorrere ai carichi dello Stato, massimamente in queste circostanze che pur troppo sono gravissime, è sembrato alla maggioranza della Commissione che non vi sia motivo per accordare questa esenzione comunque temporaria, ed in questo avviso essa persiste.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 29.

(È approvato.)

Pongo ai voti il paragrafo 2 che la Commissione propone di sopprimere.

(Il Senato non approva.)

*Voci.* La controprova. Vi ha qualche equivoco.

**PRESIDENTE.** L'equivoco dipende da che molti credono che io abbia posto ai voti la conclusione della Commissione. La Commissione propone, è vero, la soppressione del paragrafo. Ma, come più volte si notò, le soppressioni non si votano, ma si votano gli articoli, perchè chi vuol sopprimere ha tutta la libertà di negare il suo voto al paragrafo.

*Voci.* Si è già votato.

**PRESIDENTE.** Adesso si fa la controprova: chi rigetta il paragrafo 2 si alzi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'ultimo articolo ridotto alla sua metà.

(È approvato.)

(Si passa allo scrutinio segreto.)

Risultamento dello scrutinio segreto:

Volanti..... 53

Voti favorevoli..... 43

Contrari..... 12

(Il Senato adotta.)

Per la prima seduta i signori senatori saranno convocati con lettera a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 5/4.